

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE

(ai sensi dell'Art. 73 comma 5 del Decreto Legislativo
del 3 febbraio 1993, n. 29)

*Deliberato dall'Assemblea nelle sedute del
14 luglio 1999 e del 20 gennaio 2000*

TITOLO I

Organizzazione amministrativa

ART. 1

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro impartisce le direttive per lo svolgimento dell'azione amministrativa del Segretariato, per l'attuazione dei compiti del Consiglio medesimo e del programma approvato dall'Assemblea.

ART. 2

(Segretario generale)

1. Al Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) impartisce direttive per l'attività dei Dipartimenti di cui all'Art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
 - b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) esercita direttamente le funzioni di direzione delle attività di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonché quelle attinenti alla gestione del personale e delle strutture. In ordine a tali funzioni può istituire uffici e servizi con propria determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - d) propone all'Ufficio di Presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;
 - e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
 - h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti;
 - i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio.

Al comma a), dopo "impartisce direttive", si aggiungono le seguenti parole: "e ne verifica l'attuazione"

Il comma c), è sostituito dal seguente comma: "esercita direttamente le funzioni di direzione delle attività di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonché quelle di progettazione e sviluppo del sistema informativo".

Modifiche al Regolamento degli organi del CNEL

ART.2

Comma 5 – Dopo la parola Assemblea aggiungere: **ordinaria**

Dopo il comma 5 aggiungere:

Comma 5 bis

L'Assemblea, per motivi di urgenza, può delegare una o più commissioni o comitati a pronunciarsi definitivamente sull'argomento. In tale caso l'organo collegiale delegato è convocato dal Presidente del CNEL che ne dà anche comunicazione a tutti i consiglieri al fine di consentire loro di partecipare.

ART.6

Dopo il comma 1 aggiungere:

Comma 1 bis

Il Presidente del CNEL, previo parere dell'Ufficio di presidenza, può costituire, per singole materie rientranti nelle competenze di più commissioni, gruppi di lavoro intercommissioni. I gruppi di lavoro intercommissioni sono convocati e presieduti dal Presidente del CNEL o da un Vice presidente incaricato.

Il comma 2 diviene:

Su proposta del Presidente, l'Assemblea può deliberare la costituzione di Gruppi di lavoro tematici con la partecipazione di esperti esterni indicati dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Gruppo di lavoro stesso.

Dopo il comma 2 aggiungere:

Comma 2 bis

Le commissioni, per lo svolgimento delle loro attività, possono proporre la costituzione di Gruppi di lavoro interni ad esse. La costituzione e la composizione dei gruppi di lavoro, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, sono autorizzate con determinazione del Presidente.

Comma 2 ter

I Presidenti o i Vice presidenti delle commissioni provvedono anche alle convocazioni dei gruppi di lavoro interni ad esse.

Comma 4 ter

I consiglieri partecipano alle missioni o delegazioni, in Italia e all'estero, necessarie per lo svolgimento delle attività delle commissioni o comitati di cui sono membri effettivi, salvo i casi di rappresentanza su delega del Presidente.

Dopo il comma 12 aggiungere:

Comma 12 bis

La partecipazione ai lavori di una commissione o comitato diversi da quelli di appartenenza non ha effetti economici.

Alla fine del comma 13 aggiungere: **Tale delega non produce effetti economici.**

Sede, 26 novembre 2002